MODELLO DI SAFEGUARDING di

Scafatese F.C. S.R.L.

Art. 7 c. 5 Statuto Federale
Art. 7 C.G.S.
C.U. N. 96/A del 03/10/2019
Aggiornato con il Regolamento Safeguarding C.U. N. 87/A del 31/08/2023

PREMESSA

Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano esse basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori.

Le norme federali vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio e prevedono sanzioni disciplinari in caso di violazioni di detti divieti.

1- REGOLAMENTO SAFEGUARDING

Art. 1 – Principi fondamentali

Scafatese F.C. S.r.l. adotta il Regolamento Safeguarding in conformità alle Linee Guida pubblicate dalla F.I.G.C., sul C.U. N. 87/A del 31 agosto 2023, al fine di garantite a tutti i propritesserati il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati e protetti da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Scafatese F.C. S.r.l. garantisce, altresì, il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati quali valori prevalenti rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a

svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

I predetti principi fondamentali devono essere rispettati da chiunque partecipi con qualsiasifunzione o titolo all'attività sportiva, così come devono essere rispettate le norme federali che vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio pena le sanzioni disciplinari ivi previste in caso di violazioni di detti divieti.

Art. 2 – Condotte vietate

I. Ai sensi del presente Regolamento le condotte vietate integranti fattispecie di abuso,violenza e discriminazione sono le seguenti:

a) l'abuso psicologico;

b) l'abuso fisico;

c) la molestia sessuale;

d) l'abuso sessuale;

e) la negligenza;

f) l'incuria;

g) l'abuso di matrice religiosa;

h) il bullismo e il cyberbullismo:

i) i comportamenti discriminatori.

II. Ai fini del comma precedente, si intendono:

a) per ***"abuso psicologico"***, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per ***"abuso fisico"***, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale opotenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come ilsomministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per ***"molestia sessuale"***, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito dinatura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggiodel corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per ***"abuso sessuale"***, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazionesessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesseratoa porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesseratoin condizioni e contesti non appropriati;

e) per ***"negligenza"***, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per ***"incuria"***, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per ***"abuso di matrice religiosa"***, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione deldiritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per ***"bullismo o cyberbullismo"***, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo cheun singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o undominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamentodi oggetti posseduti dalla vittima).

i) per ***"comportamenti discriminatori"***, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali,disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 3. Protocolli per la prevenzione, la gestione, il contenimento dei rischi in relazione ai fenomeni di abusi, di violenze e di discriminazioni, di gestione delle segnalazioni ed obblighi informativi.

In ottemperanza alle Linee Guida F.I.G.C., la Scafatese F.C. S.r.l. ha adottato i seguenti protocolli:

a) ai fini preventivi, di controllo e di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, per garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio Scafatese F.C. S.r.l. ha inserito il presente Regolamento nel Codice Etico già precedentemente adottato così da garantire, in continuità, un'attività preventiva ed informativa basata principalmente sulla formazione e sul rispetto dei Principi Fondamentali del Settore Giovanile, facenti parte dei modelli organizzativi già adottati da Scafatese F.C. S.r.l., integrati con il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

I controlli e gli eventuali interventi per eliminare situazioni di rischio vengono eseguiti attraverso l'Organismo di Vigilanza previsto (al punto VII) del Modello di Prevenzione e si sostanziano in un costante monitoraggio da parte del suddetto O.d.V. con la segreteria ed i responsabili del Settore Giovanile di Scafatese F.C. S.r.l.

La gestione delle segnalazioni nonché la tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime vienegarantita attraverso le procedure previste dal punto VIII del Modello di Prevenzione per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che opera nel rispetto delle disposizioni di leggepreviste per il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

b) ai fini della definizione delle responsabilità in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e della specificazione delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni, Scafatese F.C. S.r.l. si impegna ad applicare le sanzioni in ambito contrattuale nel rispettodegli Accordi Collettivi di categoria tenendo conto del principio della proporzionalità e delparticolare disvalore delle suddette condotte vietate fino al licenziamento del trasgressore esi richiamo a tal riguardo le disposizioni contenute nella sezione IX del Modello di Prevenzione. Nell'ambito della gestione dei rapporti di tesseramento non regolati anche da contratti di lavoro Scafatese F.C. S.r.l. potrà adottare tutte le misure che ritiene opportune a partite dall'allontanamento temporaneo del trasgressore fino alla definitiva interruzione di ogni rapporto;

c) con riguardo all'adozione di adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettividi uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati la Scafatese F.C. S.r.l., in continuità con gli anni precedenti, garantisce una formazione continua dei calciatori, allenatori e staff tecnici finalizzata al rispetto dei Principi Fondamentali del Settore

Giovanile e non la cui diffusione viene garantita anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito web ufficiale della Scafatese F.C. S.r.l.;

d) la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddettiprotocolli organizzativi e gestionali viene garantita attraverso la pubblicazione del presente Regolamento, facente parte integrante del Modello di Prevenzione, su apposita sezione delsito web ufficiale di Scafatese F.C. S.r.l. www.scafatesecalcio.it, ed attraverso l'attività formativa indicata al precedente punto c) del presente Regolamento;

e) con riguardo alle misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile di cui al successivo Art. 4, alla Commissione Federale responsabile delle politiche di safeguarding, nonché la Procura federale ove competente, Scafatese F.C. S.r.l. attribuisce il compito di regolamentare tali adempimenti all'Organismo di Vigilanza che potrà trasmettere le informazioni rilevanti direttamente alla predetta Commissione e/o Procura Federale oppure incaricare singoli uffici di Scafatese F.C. S.r.l.

Con riguardo, invece, alla trasmissione delle informazioni al Responsabile le direttive sono indicate al successivo art. 4;

f) con riguardo alle misure idonee a garantire il coordinamento con la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni sarà compito del Responsabile di cui al successivo art. 4 disciplinare tali adempimenti;

i) la valutazione annuale delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dalla Società, e l'eventuale sviluppo di un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate sarà garantitocon la stessa procedura prevista alla sezione VII del Modello di Prevenzione.

Art. 4. Nomina Responsabile

Scafatese F.C. S.r.l. nomina quale Responsabile contro abusi, violenze ediscriminazioni il sig. Francesco Caso, amministratore unico con delega alle aree di rischio federale e disciplinare.

Il Responsabile ha accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorisce la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Ogni segnalazione rilevante per il presente Regolamento deve essere effettuata al Responsabile all'indirizzo safeguarding@scafatesecalcio.it .

In caso di segnalazioni, il Responsabile deve immediatamente informare il componente dell'Organismo di Vigilanza con delega alla gestione delle aree di rischio in ambito penale Avv. Ippolito Matrone e tutte le indagini interne saranno gestite dall'Organismo diVigilanza nel rispetto

dello Statuto regolante il funzionamento di tale Organismo.

Art. 5. Ulteriori adempimenti nella prevenzione e gestione dei rischi

Scafatese F.C. S.r.l. garantisce inoltre:

a) il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, l'inclusione e la valorizzazione delle diversità, principi che vengono garantiti attraverso strutture sia sportive che di ospitalità idonee e con l'assistenza continua di personale specializzato;

b) la gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla società;

c) l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;

d) l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti attraverso l'obbligo di osservanza dei principi statuiti nei Modelli organizzativi e del Codice Etico adottati da Scafatese F.C. S.r.l.;

e) i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni,delle violenze e degli abusi devono informare senza indugio il Responsabile al quale competerà regolare le modalità di informativa alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding;

f) l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati attraverso professionisti scelti da Scafatese F.C. S.r.l.;

g) la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla F.I.G.C. in materia di safeguarding;

h) la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche attraverso professionisti scelti da Scafatese F.C. S.r.l., anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla F.I.G.C.;

i) adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte e pernotti; trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello;

l) adeguati provvedimenti di *quick-response* da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi attraverso l'attività di indagine da parte dell'Organismo di Vigilanza;

m) adeguati provvedimenti per ogni violazione delle disposizioni e dei protocolli adottati nel

rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e lagravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;

n) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;

o) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;

p) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

i. presentato una denuncia o una segnalazione;

ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;

q) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

Art. 6. Obblighi informativi e altre misure

Scafatese F.C. S.r.l. garantisce la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza,prevedendo tra l'altro:

a) la pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del presente Regolamento facente parte integrante del Modello di Prevenzione nonché del nominativo ed i contatti del Responsabile nominato al precedente Art. 4 a sua volta indicati del Modello di Prevenzione;

b) la pubblicazione della notizia dell'adozione del presente Regolamento e dei relativi aggiornamenti sulla homepage della Società;

c) l'immediata comunicazione dell'adozione del presente Regolamento alla Commissione Federale delle politiche di safeguarding;

d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloroche esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, dell'esistenza del presente Regolamento e del nominativo e dei contatti del responsabile;

e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile ed alla Commissione Federale delle politiche di safeguarding nonché alla Procura Federale ove

competente;

f) la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per lasegnalazione di eventuali comportamenti lesivi;

g) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati inordine a propri diritti, obblighi e tutele;

h) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;

i) informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politicadi safeguarding adottata dalla F.I.G.C. nonché dalla Società;

l) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;

m) la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti ola realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;

o) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo contodelle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;

p) la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE.

ART. 7 ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

Le previsioni di cui al presente regolamento si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 8 CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;

b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;

c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;

e) alla valorizzazione delle diversità;

f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;

g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;

h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

2. I codici di condotta prevedono inoltre disposizioni:

a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere delle calciatrici e dei calciatori, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione delle calciatrici e dei calciatori alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

3. Nella realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di condotta stabiliscono altresì:

a. le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione,

ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;

b. apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;

ART. 9 DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 7 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 4 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 10 DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 7 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui all'art. 4 del presente modello;

k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 4 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 11 DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DELLE CALCIATRICI E DEI CALCIATORI

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 7 stabiliscono

tra l’altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui all’art. 4;

k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all’art. 4 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.